



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 19 del 06/08/2020

### OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

L'anno **duemilaventi**, il giorno **sei** del mese di **Agosto** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, in presenza, nel rigoroso rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni contenenti le misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Assente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Assente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Segretario Generale, Dott.ssa Roberta Granelli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice Sindaco, Gianarturo Leoni, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO:</b>	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020
-----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**CONSIDERATO che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

### 1- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U.

1)	Aliquota per <b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	<b>5,50</b> per mille
2)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	<b>8,00</b> per mille
2.1)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	<b>8,00</b> per mille
3)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo <b>catastale D</b> (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)	<b>9,00</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>1,40</b> per mille incremento

		Comune
4)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale D/5</b>	<b>10,60</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>3,00</b> per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale C/1</b>	<b>9,00</b> per mille
6)	Aliquota per <b>altri fabbricati</b>	<b>10,60</b> per mille
7)	Aliquota per <b>terreni</b>	<b>9,00</b> per mille
8)	Aliquota per <b>aree fabbricabili</b>	<b>9,00</b> per mille

**CONSIDERATO che** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	<b>1,00</b> per mille
Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>1,00</b> per mille
Aliquota per altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti	<b>0,00</b> per mille

**CONSIDERATO inoltre che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

#### VISTI:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Dipartimento delle Finanze, la quale ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in

seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

### VISTI.

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

-l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, prevedendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, ora fissato al 30 settembre 2020 come disposto dal comma 3-bis dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio"), come convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77;

### VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale del 20/12/2019 n. 52, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 20/12/2019 n. 53, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

### CONSIDERATO:

**- che** per mantenere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi vi è la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari alla sommatoria del gettito IMU e Tasi realizzati negli anni precedenti;

**-che** dalle stime operate dall'ufficio tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

1)	Aliquota per <b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	<b>5,50</b> per mille
----	--	-----------------------

2)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità 2016 ( <b>contratto di comodato registrato</b> )	<b>8,00</b> per mille
3)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	<b>8,00</b> per mille
4)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo <b>catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)</b>	<b>9,00</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>1,40</b> per mille incremento Comune
5)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale D/5</b>	<b>10,60</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>3,00</b> per mille incremento Comune
6)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale C/1</b>	<b>9,00</b> per mille
7)	Aliquota per <b>altri fabbricati</b>	<b>10,60</b> per mille
8)	Aliquota per <b>terreni</b>	<b>9,00</b> per mille
9)	Aliquota per <b>aree fabbricabili</b>	<b>9,00</b> per mille
10)	Aliquota per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> , così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	<b>1,00</b> per mille
11)	Aliquota per <b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>1,00</b> per mille

### VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012;

-il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., da ultimo modificato dall'art.3.1, lett. B), della L. n. 213/2012;

**UDITI** gli interventi dei Consiglieri in riferimento al punto in oggetto (definito ex punto n. 6 in seguito all'inversione dell'Odg. con anticipazione del punto n. 8) al punto n. 4), espressi nella trattazione in forma accorpata con i punti n. 2), 3) ed ex 5) dell'ordine del giorno, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico ai sensi dell'art. 10, c.12 dello Statuto Comunale, nonchè pubblicato sul sito del Comune;

**CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Carosino e Concari), astenuti n. 1 (Gambazza, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,**

## **D E L I B E R A**

**1) DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

1)	Aliquota per <b>abitazione principale</b> classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7	<b>5,50</b> per mille
2)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado con le condizioni di cui all'art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L. 201/2011 così come modificato dall'art. 1 comma 10 della <i>Legge di Stabilità 2016 (contratto di comodato registrato)</i>	<b>8,00</b> per mille
3)	Aliquota per <b>abitazioni di categoria A</b> (escluso A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, non utilizzate dal proprietario ma concesse in <b>comodato d'uso</b> ad un familiare con grado di parentela in linea retta entro il primo grado (autocertificazione trasmessa al Comune entro i termini della dichiarazione)	<b>8,00</b> per mille
4)	Aliquota per fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo <b>catastale D (ad esclusione della categoria D/5 e D/10)</b>	<b>9,00</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>1,40</b> per mille incremento Comune

5)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale D/5</b>	<b>10,60</b> per mille di cui <b>7,60</b> per mille quota Statale, <b>3,00</b> per mille incremento Comune
6)	Aliquota per fabbricati classificati nella <b>categoria catastale C/1</b>	<b>9,00</b> per mille
7)	Aliquota per <b>altri fabbricati</b>	<b>10,60</b> per mille
8)	Aliquota per <b>terreni</b>	<b>9,00</b> per mille
9)	Aliquota per <b>aree fabbricabili</b>	<b>9,00</b> per mille
10)	Aliquota per <b>fabbricati rurali ad uso strumentale</b> , così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993:	<b>1,00</b> per mille
11)	Aliquota per <b>fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita</b> , fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati	<b>1,00</b> per mille

**2) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

**3) DI DARE ATTO** infine che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base".

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di applicazione delle disposizioni in esso contenute, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Carosino e Concari), astenuti n. 1 (Gambazza), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco  
Gianarturo Leoni

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Roberta Granelli



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 30/07/2020

**Elena Stellati**



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

### PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 30/07/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
Elena Stellati



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**Deliberazione del Consiglio Comunale  
N. 19  
DEL 06/08/2020**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU 2020**

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/09/2020 al 18/09/2020

Busseto, lì 03/09/2020

L' addetto  
**MACCHIDANI STEFANIA**